

# PERCUDANI & PARTNERS

SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 12.01.2017

Circolare 1/2017  
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

**Imprese in contabilità semplificata**

## Oggetto: novità per le imprese in contabilità semplificata: obbligatoria la "contabilità per cassa".

Con la nuova previsione contenute nell'art. 1, comma 17, della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017), a decorrere dal **1.1.2017**, i **contribuenti in contabilità semplificata** dovranno determinare il **reddito sulla base del principio di cassa**, in luogo del vigente principio di competenza.

La Legge, che si proponeva di "semplificare" alcuni adempimenti, ha in realtà "complicato" la vita alle imprese in contabilità semplificata che si trovano ora, non potendo mantenere il precedente regime, a dover compiere alcune scelte che potranno, con il senno di poi, rivelarsi anche errate.

**Per continuare ad applicare il principio della competenza l'unica via** possibile è quella di **optare per l'applicazione della contabilità ordinaria, con un notevole aggravio di costi** (scelta quindi sconsigliabile, salvo particolari situazioni).

Per effetto delle modifiche in esame le imprese in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone) dovranno determinare il proprio reddito imponibile come **differenza tra l'ammontare dei ricavi** (come elencati analiticamente all'articolo 85 del Tuir) e **degli altri proventi** (utili, dividendi e interessi, di cui all'[articolo 89 del Tuir](#)) **percepiti nel periodo di imposta**, e quello delle **spese sostenute (pagate)** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

**La novità "esplosiva" di questo nuovo regime è che non dovranno più essere rilevate** ai fini della determinazione del reddito **le rimanenze** (di merci, materie prime, prodotti finiti e in corso di lavorazione). Viene quindi introdotta una **disposizione transitoria** che prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni **deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno **concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza. In altre parole nel primo anno di applicazione verranno computate in riduzione del reddito le rimanenze "iniziali" ma non verranno più computate in aumento quelle "finali", come sempre si è fatto fino al 2016. E' evidente che questa novità potrà comportare grossi salti di imposta, non essendo prevista per le contabilità semplificate la riportabilità delle perdite all'anno successivo.

Rispetto al passato entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi di cui all'[articolo 57 del Tuir](#), ovvero il **valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento, **anche in assenza del relativo incasso**, i **seguenti elementi attivi**:

- proventi immobiliari;
- plusvalenze e sopravvenienze attive.

**Tra le spese** dovranno invece continuare ad essere computate, anche in assenza di pagamento:

- minusvalenze e sopravvenienze passive;
- quote di ammortamento;
- perdite su crediti;
- accantonamento TFR;
- deduzioni forfetarie (agenti, trasportatori, ecc.).

Viene anche **eliminata** la disposizione che dava la **possibilità** per i soggetti in regime di contabilità semplificata di **dedurre i costi** concernenti contratti da cui derivavano **corrispettivi periodici** (quali, per esempio, i contratti di locazione, di assistenza contabile, di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di

**Percudani & Partners s.r.l.**

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616  
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465  
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218  
e-mail: [info@percudani.it](mailto:info@percudani.it)

**competenza di due periodi d'imposta** e di importo non superiore a **1.000 euro** (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell'Iva), **nell'esercizio in cui veniva ricevuta la fattura anziché alla data di maturazione dei corrispettivi.**

Al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, **i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito**, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.**

Anche ai fini della determinazione della **base imponibile Irap** rileva il **nuovo criterio di cassa** applicato ai fini delle imposte sui redditi.

Le nuove disposizioni prevedono poi la modifica dell'[articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#), che pur mantenendo inalterati i **requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata** (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducono **nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili l'applicazione del principio di cassa.**

Il nuovo [comma 2 dell'articolo 18](#) prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano **annotare cronologicamente**, in un **apposito registro**, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) **il relativo importo;**

b) **le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;**

c) **gli estremi della fattura** o altro documento emesso.

In un diverso registro andranno annotate **cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento** (in ossequio al criterio di cassa) le **spese sostenute nell'esercizio**, fornendo le medesime informazioni.

Eventuali diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno **annotati nei registri obbligatori** entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

Il nuovo [comma 4 dell'articolo 18](#) prevede poi la possibilità che i **registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.** Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere **riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Infine in base al nuovo [comma 5](#) è data la possibilità ai contribuenti di **esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio**, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della **separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.**

In tal caso, per finalità di semplificazione opera la **presunzione legale** secondo cui la **data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento** (cd. "sistema per data fattura"). Questa sarà probabilmente la scelta più "gettonata", l'unica possibile per evitare le complicazioni derivanti dal nuovo regime.

Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2016** e dovranno **trovare attuazione** in un **apposito decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).

In apposito allegato forniamo un prospetto che schematizza le possibili scelte a seconda delle differenti situazioni.

Lo studio ha già avviato l'esame di tutte le posizioni dei clienti per le opportune valutazioni e verrà concordato un apposito incontro, qualora lo si ritenga opportuno.

Porgendo i ns. migliori saluti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

p. Percudani & Partners

## PROSPETTO SINTETICO DELLE SITUAZIONI PIU' COMUNI

**Percudani & Partners s.r.l.**

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616  
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465  
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218  
e-mail: [info@percudani.it](mailto:info@percudani.it)

## E DELLE SCELTE PIU' RAGIONEVOLI

N.	Descrizione della situazione	Scelta del regime contabile
1	Impresa con rimanenze di importo non rilevante che non intende complicare troppo i propri adempimenti fiscali	Contabilità semplificata per "data fattura"
2	Impresa con rimanenze di importo rilevante	Contabilità ordinaria
3	Impresa che ha rilevanti ritardi negli incassi e che invece paga senza dilazioni i propri fornitori e che è in grado di rilevare con esattezza le date di incasso e pagamento	Contabilità semplificata "per cassa" con annotazione degli incassi e pagamenti
4	Impresa che emette fattura solo al momento dell'incasso o che effettua commercio al minuto (quindi con incasso immediato)	Contabilità semplificata per "data fattura"
5	Impresa che effettua con dilazione i pagamenti ai fornitori mentre emette fattura solo al momento dell'incasso o che effettua commercio al minuto (quindi con incasso immediato)	Contabilità ordinaria

---

**Percudani & Partners s.r.l.**

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616  
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465  
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218  
e-mail: [info@percudani.it](mailto:info@percudani.it)